

N. 221-679-1426-C

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: VERNOLA)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POSTAL, PICCOLI FLAMINIO, KESSLER, PISONI (221);
de CARNERI, BALLARDINI, CUFFARO, BARACETTI,
MILANO DE PAOLI VANDA, MILLET (679); RIZ (1426)

TESTO UNIFICATO APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 9 giugno 1977

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 gennaio 1978 (Stampato n. 759)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 16 gennaio 1978*

Norme costituzionali a favore delle popolazioni
di lingua ladina della provincia di Trento

Presentata il 17 ottobre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 9 giugno 1977 la Camera dei Deputati approvò in prima deliberazione una proposta di legge costituzionale risultante dalla unificazione delle proposte di legge n. 221 a firma dei deputati Postal, Piccoli, Kessler e Pisoni e n. 679 a firma dei deputati de Carneri, Ballardini, Cuffaro, Baracetti, Milano De Paoli Vanda e Millet che, peraltro, teneva conto dello spirito dell'altra proposta di legge n. 1426 del deputato Riz.

Sta di fatto che il Senato nella seduta dell'11 gennaio 1978 ha modificato il testo approvato dalla Camera dei Deputati.

Torna quindi la proposta di legge costituzionale all'esame di questa Camera.

La I Commissione Affari costituzionali ha quindi preso in esame le modifiche apportate dal Senato ed ha espresso il parere che alcune di esse siano da condividere e che altre meritino attenta meditazione e ulteriori modifiche. Va preliminarmente espresso il parere favorevole alla modifica apportata dal Senato al titolo della legge in quanto la nuova formulazione appare più corretta sul piano costituzionale. Lo stesso dicasi per le modifiche apportate al primo comma dell'articolo 2 della proposta di legge. Infatti, a parte le modifiche formali, va rilevato che la specificazione « anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina », appare quanto mai utile per rafforzare la finalità culturale dell'uso della lingua stessa.

È ugualmente da condividersi il secondo comma dell'articolo 2 inserito dal Senato circa il riconoscimento della conoscenza della lingua ladina quale titolo di precedenza per l'insegnamento nelle scuole dei comuni della Val di Fassa e ciò per l'evidente motivo che la scuola può e deve svolgere un ruolo determinante

per la conoscenza e lo sviluppo della cultura ladina.

Per quanto concerne l'articolo 3 va ricordato che il Senato aggiunse la facoltà di uso alternativo o congiunto delle lingue italiana e ladina, oltre che nelle adunanze, anche negli atti pubblici degli enti locali elencati nel primo comma dell'articolo 2.

Orbene, la I Commissione ha ritenuto non sia da condividere la modifica apportata dal Senato per ragioni anche attinenti al buon funzionamento delle amministrazioni locali e per l'esigenza di riaffermare il principio che il testo ufficiale degli atti pubblici deve essere quello redatto in lingua italiana. Con le modifiche che vengono oggi proposte all'Assemblea, quindi, si vuole stabilire solo la facoltà degli enti locali di usare congiuntamente, negli atti pubblici, anche la lingua ladina, al fine di rendere gli atti stessi facilmente intellegibili ai cittadini di lingua ladina.

Si propone, poi, in questa sede la soppressione dell'articolo 4 introdotto dal Senato giacché lo stesso sembra introdurre un diritto di ricorso per il gruppo anziché per il singolo, con carattere di inappellabilità della pronuncia e con l'introduzione di una sorta di diritto di veto all'unico rappresentante ladino nella provincia autonoma di Trento. La stessa formulazione dell'articolo 4, inoltre, appare derogare a principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, anche per il rischio di determinare disparità rispetto alle popolazioni della medesima lingua o di altri gruppi linguistici residenti nella provincia di Bolzano.

Infine, per quanto attiene all'ultimo articolo, la I Commissione ha ritenuto che la nuova formulazione adottata dal Senato lascerebbe dubbia la modalità di espressione da parte dei comuni del com-

ponente a cui verrebbe affidata la loro rappresentanza. Nella formulazione del Senato, infatti, non appare chiara la competenza alla designazione e la soluzione da adottare nel caso di pluralità di designazioni essendo a ciò abilitati ben 8 comuni.

Si propone, quindi, di modificare tale articolo riconoscendo la competenza a tale designazione alla provincia autonoma di Trento con obbligo di scelta fra i candi-

dati indicati dai consigli dei comuni interessati.

Concludendo, quindi, alcune modifiche apportate dal Senato sono da condividere; altre, invece, si ritiene debbano essere riviste, nell'intento di migliorare il testo che ora si sottopone alla Camera per la sua approvazione.

VERNOLA, *Relatore.*

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico di cui al precedente articolo è sostituito dai seguenti commi:

« Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei tutti della provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari. Tale lingua è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina.

Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle medesime, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, nell'accesso al pubblico impiego ».

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Nelle adunanze degli organi collegiali e negli atti pubblici degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2 possono essere usate la lingua italiana e quella ladina.

ART. 4.

All'articolo 92 del testo unico di cui all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« La competenza a decidere sugli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini di lingua ladina residenti nella provincia di Trento spetta invece al Tribunale regionale di giustizia amministrativa ».

ART. 5.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla entrata in vigore, sentita una Commissione di cui faranno parte sei componenti, di cui tre in rappresentanza del Governo, uno in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige, uno — designato previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine — della provincia autonoma di Trento, ed uno espresso dai Comuni di cui all'articolo 2.

ART. 3.

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2 possono essere usate la lingua italiana e quella ladina.

Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici degli enti locali di cui al precedente comma è quello redatto in lingua italiana, è in facoltà degli enti stessi usare congiuntamente anche la lingua ladina.

Soppresso.

ART. 4.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla entrata in vigore, sentita una Commissione di cui faranno parte sei componenti, di cui tre in rappresentanza del Governo, uno in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige e due della Provincia autonoma di Trento, di cui uno designato previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine ed uno designato tra i candidati indicati dai Consigli dei comuni di cui all'articolo 2.